

# STATUTO DI CONFINDUSTRIA ROMANIA

## TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

### ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

E' costituito, con durata illimitata, il Patronato "Confindustria Romania", in precedenza già denominato "Unimpresa - Unione delle Imprese Italiane in Romania".

Confindustria Romania è un'organizzazione autonoma, con carattere apolitico e senza scopo di lucro, che riunisce, in base al libero consenso, i "patron" dei settori dell'economia romana produttori di beni e/o servizi, con le caratteristiche specificate all'art. 3 che segue.

Con il termine "Patron" viene identificata una persona giuridica registrata secondo la legge romana, che amministra ed utilizza capitale, indipendentemente della sua natura, con lo scopo di ottenerne un utile in condizioni di concorrenza, e che utilizza forza lavoro dipendente.

Il Patronato Confindustria Romania è una persona giuridica di diritto privato e svolge la sua attività secondo la legge romana vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 356/2001 e successive modifiche ed integrazioni e al Decreto Legislativo n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al presente statuto.

La personalità giuridica si acquista nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 26/2000 in materia di associazioni e fondazioni.

Confindustria Romania, con sede in Bucarest, in Bd. Unirii 76, Bl. J3 A, Mezannino, Settore 3, aderisce in qualità di associato aggregato alla Confindustria italiana e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente del sistema Confindustriale. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

Confindustria Romania adotta il Codice etico Confindustriale e la Carta dei valori associativi predisposti dalla Confindustria italiana, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla sua osservanza, principi e modalità specificate all'interno del documento regolamentare "Codice Etico di Confindustria Romania", allegato al presente statuto.

Su delibera del Consiglio Direttivo, Confindustria Romania può aderire ad altre organizzazioni ed enti nazionali romeni o italiani, comunitari ed internazionali, e può istituire sedi distaccate senza personalità giuridica; con la caratteristica di Sezione territoriale o di "Delegazione", in altre località dello Stato romeno.

### ART. 2 - SCOPI

Confindustria Romania, in conformità ai principi organizzativi generali del Sistema Confindustriale italiano, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito nazionale e locale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del Sistema Confindustriale;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche partecipando alle trattative sui contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale, nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;

- i) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali, assicurative e a convenzioni speciali a favore degli associati;
- j) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle competenze attribuiti agli associati aderenti del sistema Confindustriale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'organizzazione.

Confindustria Romania persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confindustriali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

Confindustria Romania non ha natura commerciale. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

### **ART. 3 - REQUISITI**

Sono "associati effettivi" di Confindustria Romania tutte le imprese con sede legale nello Stato romeno che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e con almeno il 50% del capitale sociale detenuto direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche italiane. Secondo quanto previsto dallo specifico regolamento Confindustriale, possono anche aderire, sempre in qualità di associati effettivi, piccole e medie imprese e/o cooperative, nonché imprese agricole, di servizi e commerciali, in forza dello specifico status associativo al sistema di Confindustria Italia.

Possono inoltre aderire, in qualità di "associati aderenti", altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria italiana istituzionalmente rappresentata da Confindustria Romania, anche con meno del 50% del capitale sociale detenuto direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche italiane. Il loro numero non deve in ogni caso essere superiore al 10% dei soci di Confindustria Romania, nel rispetto del regolamento Confindustriale in materia.

Tra gli associati effettivi o aderenti, possono iscriversi, qualificandosi come "soci benemeriti", quelle aziende, di diritto italiano o romeno, le cui elargizioni alla struttura centrale denotano un valore che risulta superiore almeno al doppio del valore della quota massima prevista.

Tutti gli associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto da Confindustria Romania, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Possono inoltre aderire a Confindustria Romania sia associazioni di categoria che fondazioni e Onlus. Per queste ultime, trattandosi di organizzazioni no-profit, può essere prevista da parte del Consiglio Direttivo, per i soggetti considerati meritevoli, l'associazione *ad honorem* al patronato, per le Onlus attive nel settore del sociale e della cultura. A tal fine, il Consiglio Direttivo di Confindustria Romania provvederà a definire con accordo organizzativo specifico le modalità del rapporto di adesione.

### **ART. 4 – AMMISSIONE E DURATA**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Confindustria Romania e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico Confindustriale, della Carta dei valori associativi e del Codice Etico di Confindustria Romania.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico Confindustriale italiano e a quello di Confindustria Romania.

Nella domanda di adesione, dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto da Confindustria Romania.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo di Confindustria Romania, sentito il parere della Sezione territoriale interessata. Qualora la Sezione non provveda ad esprimere il suo parere

entro quindici giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole all'adesione.

A tal fine, nel presentare la domanda di adesione, l'impresa richiedente deve assumere formale impegno di iscrizione alla Sezione territoriale di Confindustria Romania territorialmente competente, ferma restando la facoltà di scelta senza vincolo di competenza territoriale, a gestione quindi centrale, laddove non esistesse una Sezione già costituita o laddove l'associato preferisse altra forma di rappresentanza, sia essa locale come nazionale.

I dati forniti dall'azienda, degli amministratori/ persone di contatto della società desiderosa di iscriversi a Confindustria Romania, specificati nel modulo di adesione così come ogni altra informazione messa a disposizione di Confindustria Romania, verranno considerati confidenziali all'infuori della sfera associativa e degli interessi promozionali dell'associato sollecitante.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo di Confindustria Romania, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta di Confindustria Romania, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la delibera negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Proviviri di Confindustria Romania che decideranno, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna l'associato per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l'associato non receda con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

#### **ART. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Confindustria Romania e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confindustriale.

Restano, invece, escluse per gli associati aderenti tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale.

Gli associati effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Confindustria Romania e delle Sezioni territoriali, purché in regola con gli obblighi statutari, col saldo delle quote contributive e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo degli associati aderenti è limitato alla Giunta.

Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione a Confindustria Romania ed al sistema Confindustriale (come "membro di") nonché di utilizzare il logo Confindustriale nei limiti previsti dall'apposito regolamento Confindustriale.

#### **ART. 6 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

L'adesione a Confindustria Romania comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico Confindustriale italiano, quello romeno e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da Confindustria Romania, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema Confindustriale.

In particolare l'associato deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo negoziato da Confindustria Romania o dalle altre componenti del sistema Confindustriale;
- c) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria Romania e costituite per scopi analoghi, con eccezioni specificamente

approvate dal Consiglio Direttivo di Confindustria Romania all'atto di accoglimento della domanda di adesione;

- d) fornire a Confindustria Romania, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- e) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Assemblea, nonché gli eventuali contributi aggiuntivi.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, in ottemperanza ai principi inderogabili del sistema Confindustriale italiano, la delibera contributiva annuale di Confindustria Romania prevederà specifiche formule incentivanti per promuovere l'adesione di tutte le imprese del gruppo, se svolgono attività o abbiano sede nello Stato romeno.

#### **ART. 7 – SANZIONI**

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) censura dal Presidente, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal non rispetto dei principi etici e morali contemplati nel Codice etico Confindustriale e di Confindustria Romania;
- h) espulsione nel caso di reiterata diffamazione o calunnia dei soci o degli organi di rappresentanza.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso agli Arbitri/Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **ART. 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione, nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso, l'associato non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 6, lettera e).

Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali.

### **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI CONFINDUSTRIA ROMANIA**

#### **ART. 9 - ORGANI**

Sono organi di Confindustria Romania:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente vicario e i Consiglieri incaricati;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) i Probiviri;

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalle cariche di cui alle lettere b) e c) i componenti elettivi che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

#### **ART. 10 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati di Confindustria Romania che vi partecipano attraverso i delegati delle Sezioni territoriali designati, fino ad un massimo di cinque, dai rispettivi Consigli di Sezione in rappresentanza di tutte le imprese associate, o delle "Delegazioni", in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, esclusi quelli aggiuntivi, che possono essere effettuati alla struttura centrale di Confindustria Romania nel termine di 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea di Confindustria Romania.

I Consigli di Sezione, previa delibera, possono attribuire i voti ad uno solo dei delegati ovvero distribuirli tra gli stessi, comunicando tale assegnazione al Presidente di Confindustria Romania e alla Direzione Generale. All'atto della designazione, i Consigli devono approvare, anche a maggioranza, le indicazioni di voto sui singoli argomenti in discussione, vincolando i delegati al preciso rispetto del mandato ricevuto.

Le imprese, comprese anche quelle non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma, possono comunque partecipare come uditori ai lavori assembleari.

Ogni Sezione territoriale può farsi rappresentare da altra Sezione e può rappresentare non più di un'altra Sezione mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea:

- a ciascuna Sezione territoriale derivano dalla somma dei voti riconosciuti alle imprese rispettivamente aderenti,
- a ciascun associato non rientrante in Sezioni Territoriali costituite;

semprechè le aziende associate siano in regola con gli obblighi di cui al primo comma, sono calcolati secondo il seguente schema:

- a) fino all'ammontare della quota minima annuale sarà assegnato 1 voto;
- b) dal contributo minimo e fino al doppio della quota associativa massima prevista saranno assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale.
- c) Alle aziende che rientrano nella categoria di "socio benemerito" e che versano un ammontare superiore al doppio del valore della quota massima prevista, non vengono attribuiti, oltre al massimale previsto nel comma b) , ulteriori voti in ragione dei contributi aggiuntivi elargiti.
- d) Per l'attribuzione del numero dei voti a ogni azienda, viene calcolato solo il quantum versato a titolo di posizione contributiva per Confindustria Romania, mentre non fanno testo i gettiti delle contribuzioni aggiuntive derivanti da altre erogazioni fatte a qualsiasi titolo (donazioni, piani pubblicitari, sponsorizzazioni, campagne promozionali, contributi a copertura spese di eventi, etc) a favore della struttura centrale e delle relative Sezioni territoriali, ove presenti.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro certificato annualmente dal Tesoriere e dal Collegio dei Revisori; di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi previa motivata richiesta alla Presidenza nazionale, al Consiglio Direttivo o alla Direzione Generale.

Nell'invitare la convocazione, Confindustria Romania è tenuta a comunicare alla Sezione territoriale il numero dei voti cui ha diritto e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri ed il Direttore Generale, che funge da segretario per le riunioni della stessa.

## **ART. 11 – RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, e comunque entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio;
- b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tante Sezioni territoriali e/o "Delegazioni" che corrispondano complessivamente ad almeno un terzo dei voti complessivamente assegnati alla totalità dei soci nazionali paganti, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili in accordo con la Tesoreria Nazionale e limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente di Confindustria Romania e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente di Confindustria Romania o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno venti giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a dieci giorni. Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

## **ART. 12 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle delibere per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le delibere relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le delibere dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

## **ART. 13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

E' competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere i Consiglieri incaricati;
- c) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Confindustria Romania ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- i) deliberare l'apertura di nuove Sezioni Territoriali o la loro riorganizzazione qualora la Giunta non raggiunga l'unanimità richiesta dall'art. 27 dello statuto;
- i) approvare i contributi e le quote di ammissione, potendo stabilire particolari condizioni in caso di "gruppi societari" o per periodi limitati nel tempo;

- l) modificare il presente statuto;
- m) sciogliere Confindustria Romania e nominare uno o più liquidatori;
- n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **ARTICOLO 14 - GIUNTA**

Sono componenti di diritto della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente vicario e i Consiglieri incaricati;
- c) il Past-President;
- d) i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) i Presidenti delle Sezioni territoriali.

Fanno inoltre parte della Giunta:

1. i componenti aggiuntivi espressi dalle Assemblee delle Sezioni territoriali, in ragione del contributo complessivamente versato al 31.12 di ogni anno dalla singola Sezione Territoriale alla Nazionale in ragione della metà delle quote incassate dalla stessa al netto di sponsorizzazioni o di altri finanziamenti, in particolare:
  - a. 1 componente se il contributo complessivo è compreso tra € 20.001 fino a € 30.000,
  - b. 2 componenti se il contributo complessivo è compreso tra € 30.001 e € 40.000,
  - c. 3 componenti se il contributo complessivo è compreso tra € 40.001 e € 60.000,
  - d. 4 componenti se il contributo complessivo è compreso tra € 60.001 e € 90.000,
  - e. 5 componenti se il contributo complessivo è compreso tra € 90.001 e € 130.000;
  - f. 6 componenti oltre € 130.000.
2. 4 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni pari;
3. un componente espresso dagli associati aderenti dell'Associazione, qualora il loro numero complessivo superi le 30 unità in regola con la posizione contributiva al 31.12 dell'anno precedente l'Assemblea, attraverso un collegio elettorale costituito specificamente;
4. fino a 3 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza, con facoltà per il Presidente di Confindustria Romania di procedere a sostituzioni in corso di mandato di eventuali dimissionari o componenti che lasciano il proprio incarico professionale in Romania.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al numero 2) del precedente comma, la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. Ciascun associato potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

I componenti della Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi (in totale "2+2+2+2") allo stesso titolo.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell'Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti espressione del territorio, che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza del mandato del Presidente.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

#### **ART.15 - RIUNIONI DELLA GIUNTA**

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, coadiuvati dalla Direzione Generale.

Per la validità delle riunioni di Giunta è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto. Per le votazioni relative alle persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le delibere vengono constatate mediante verbale redatto da chi presiede e dal segretario della riunione di Giunta. Funge da segretario il Direttore del Patronato o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa, che trasmette *ex post* il verbale a mezzo mail ai membri di Giunta.

Alla riunione possono essere invitati i Revisori contabili e i Probiviri, come uditori e senza voto deliberativo.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti della Giunta in relazione al contributo tecnico degli stessi per gli argomenti da trattare.

### **ART.16 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

Spetta alla Giunta:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Consiglieri incaricati;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- d) nel quadro delle delibere e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) proporre all'Assemblea i criteri per la determinazione dei contributi;
- j) deliberare l'apertura di nuove sezioni territoriali o la loro riorganizzazione nei termini previsti dall'art. 27 dello statuto;
- k) adottare le sanzioni;
- l) riesaminare le domande di adesione;
- m) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea e anche a mezzo di delegati, le modifiche del presente statuto;
- n) su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- p) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita del Patronato.

### **ART.17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente vicario e dai Consiglieri incaricati;
- c) da un componente nominato dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza, con facoltà per lo stesso Presidente di procedere a sostituzioni in corso di mandato di eventuali dimissionari o componenti che lasciano il proprio incarico professionale in Romania.
- d) da un minimo di 2 ad un massimo di 4 componenti eletti dalla Giunta, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero doppio rispetto al numero degli eligendi, presentata in Giunta e predisposta in corso di mandato dal Presidente.



Almeno la metà dei candidati deve essere costituita da componenti di Giunta. I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta entrano a far parte di diritto della Giunta Nazionale.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria elettiva della Presidenza Nazionale. Essi sono rieleggibili, come in generale i consiglieri incaricati e i cooptati, nella funzione specifica di Delegato ricoperta, ma per non più di tre bienni consecutivi (2+2+2), con la facoltà di esser sempre membri del Consiglio Direttivo per più mandati rispetto ai tre bienni consecutivi, per quanto con deleghe / funzioni diverse da quelle ricoperte.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta, prima dell'ufficializzazione della nuova nomina da parte del Presidente Nazionale. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

#### **ART.18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione viene trasmessa mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le delibere relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

#### **ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività di Confindustria Romania nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Confindustria Romania;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- j) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

#### **ART. 20 - PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta.

A tal fine, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi di Giunta, una Commissione di designazione, composta da tre componenti scelti tra rappresentanti degli associati di Confindustria Romania che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria che coincide con la scadenza del suo mandato e può essere ri-eletto per due bienni consecutivi (in totale "2+2+2") a quello della prima elezione. Per il terzo biennio, è necessaria una maggioranza di voti favorevoli pari al 65% dei presenti in Assemblea. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confindustria Romania di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

#### **ART. 21 – VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI**

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza del Patronato, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente vicario e da un numero variabile, fino ad un massimo di sette delegati. Il Vice Presidente vicario è nominato dal Presidente, mentre i Consiglieri incaricati (delegati) dal Presidente, in rappresentanza della sua squadra di governo, sono eletti dall'Assemblea Generale, su proposta della Giunta.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Consiglieri Incaricati, di cui uno con funzioni di Tesoriere.

La Giunta vota a maggioranza semplice il programma e la proposta concernente i Consiglieri Incaricati per la successiva delibera da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma, la proposta dei Consiglieri incaricati e le relative deleghe affidate. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Il Vice Presidente vicario e i Consiglieri incaricati durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi (2+2+2) a quello della loro prima elezione in Confindustria Romania. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, temporaneamente dalla Giunta fino alla nuova nomina del singolo delegato o vicario, che rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

#### **ART. 22 – AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI**

L'attività di Confindustria Romania si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dalla Giunta, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

I Consiglieri incaricati cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività, ferma restando la facoltà del Presidente di

Confindustria Romania di istituire altre Commissioni ritenute utili e strategiche ai fini dell'attuazione degli scopi associativi di Confindustria Romania, affidandone il coordinamento a componenti della Giunta o del Consiglio Direttivo.

Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei componenti, scelti anche al di fuori dei componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo e con adeguata rappresentanza di tutte le componenti territoriali, nominati dal Presidente su proposta del Consigliere incaricato competente. Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Il Consiglio Direttivo e la Giunta possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La durata delle Commissioni coincide con quella dei Consiglieri Incaricati.

L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale di Confindustria Romania ed è disciplinata da un regolamento specifico deliberato congiuntamente dalla Giunta e dalla Direzione Generale di Confindustria Romania.

Oltre alla creazione di Commissioni, è facoltà del Presidente Nazionale creare anche dei "Gruppi di Lavoro" tematici, suoi organi tecnici, composti fino a un massimo di 6 componenti e comprensivi di un coordinatore nazionale, responsabili di progetti speciali per il Patronato anche su macroaree specifiche.

### **ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere l'iscrizione alla "*Camera Auditoriilor*" di Romania.

Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I cinque componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente di Collegio.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale e della Giunta Nazionali, solo come uditori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

### **ART. 24 –PROBIVIRI**

L'Assemblea Generale di ogni quadriennio elegge, inderogabilmente a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di natura associativa insorte tra gli iscritti a Confindustria Romania e che non si siano potute definire bonariamente.

- Prima di ricorrere ai Probiviri, gli associati si impegnano a richiedere al Presidente dell'associazione un tentativo di conciliazione amichevole, fallito il quale si potrà investire tale organismo della risoluzione della questione. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria competente in materia di diritti indisponibili.

- A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato dagli associati contendenti alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
- Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri restanti, già nominati al Presidente di Confindustria Romania, che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque probiviri eletti dall'Assemblea.
- Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento Confindustriale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

- Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.
- Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria Italia.
- Il Collegio dei Probiviri di Confindustria Italia, su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma di Confindustria Romania, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dagli Arbitri/Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

#### **ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Per rappresentanti delle imprese aderenti si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria Romania, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o "*ad negotia*", che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di Confindustria Romania.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile di Confindustria Romania è incompatibile con ogni altra carica.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di cui agli articoli 23 e 24 del presente statuto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **ART. 26 – DIRETTORE**

Il Direttore provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici allo scopo di attuare le finalità di Confindustria Romania.

Il Direttore:

- organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi ed il funzionamento della tecnostruttura;
- supporta nella stesura degli strumenti contabili da sottoporre al Consiglio Direttivo, alla Giunta ed all'Assemblea per l'approvazione;

- predispone, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale;

Dal Direttore dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale che presta servizio per Confindustria Romania.

## **TITOLO IV – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI**

### **ART. 27 - SEZIONI TERRITORIALI**

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate, per un migliore perseguimento degli scopi statutari e di presenza e rappresentanza patronale nei confronti degli enti locali, Confindustria Romania è articolata in Sezioni territoriali senza personalità giuridica che hanno il compito di accrescere lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La Giunta Nazionale, udito il parere delle imprese interessate o della struttura centrale, ha il potere di costituire tali Sezioni Territoriali, nonché di raggruppare, suddividere o far cessare quelle esistenti in conformità alle nuove necessità organizzative o allo stato in cui vertono le singole realtà territoriali (problemi di governance, di organizzazione e sviluppo associativo, di basso numero di soci paganti, etc).

Per l'esistenza di una Sezione territoriale e dei relativi organi che la compongono, Il numero minimo degli associati a Confindustria Romania presenti nelle province di competenza della filiale, così come aree deliberate dalla Giunta nazionale, è di almeno pari a 30 aziende al 30.03 dell'anno corrente.

Per insiemi di aziende inferiori alle 30 unità, la forma associativa di rappresentanza non sarà quella di Sezione Territoriale ma di "Delegazione / Antenna", coordinata e gestita interamente dalla struttura centrale di Confindustria Romania.

La Giunta Nazionale decide con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei membri presenti; nel caso in cui non si riesca a trovare la convergenza di consensi necessari, tale potere viene delegato all'Assemblea Generale, che delibererà a maggioranza semplice. Tali decisioni sono inappellabili.

### **ART. 28 - FONDI DELLE SEZIONI TERRITORIALI**

E' dovere primario di ciascuna Sezione territoriale provvedere all'incasso dei contributi dovuti da ciascuna impresa a Confindustria Romania, e ciò per assicurare il più proficuo svolgimento delle attività associative a livello centrale e locale e l'attuazione puntuale degli scopi associativi.

E' compito di ogni Sezione Territoriale presentare, entro il 01.03 di ogni anno solare, un dettagliato piano finanziario di spesa/ iniziative/investimenti annuali al Consiglio Direttivo.

Una volta approvato dal Consiglio Direttivo entro il 15.03, e fatti salvi i costi della struttura locale, la percentuale dei gettiti derivanti dalle posizioni contributive dei soci che resta alla Sezione Territoriale viene negoziato e stabilito col Presidente nazionale, in considerazione delle esigenze e di un programma concordato di attività.

I fondi restanti, derivanti dagli incassi delle quote allocati dalla struttura centrale alle Sezioni territoriali, vengono elargiti alla Sezione territoriale solo in base a precisi budget di spesa presentati in Consiglio Direttivo, vigendo il principio del trasferimento dei fondi alle Sezioni territoriali in base a piani di spesa concordati con il Consiglio Direttivo.

Quando una Sezione dispone di questi fondi, essa può gestirli in maniera parzialmente autonoma, con controllo e verifica di tale gestione da parte del Direttore Generale nazionale coadiuvato, su sua richiesta, dal Consigliere Tesoriere.

Tali fondi sono costituiti, oltre che dagli incassi delle quote, dalla percentuale del gettito delle contribuzioni aggiuntive derivanti da fonti autonome del settore, dagli interessi attivi e dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo (donazioni, sponsorizzazioni, contributi a copertura spese di eventi, etc) a favore delle Sezioni.

La contabilità di questi fondi sarà soggetta al controllo del Direttore Generale, del Consigliere Tesoriere e del Collegio dei Revisori contabili di Confindustria Romania.

Gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione economico-amministrativa dei fondi sono disposti dal Presidente di Sezione, ognuno dei quali verrà approvato, firmato ed elargito negli emolumenti dal Direttore Generale, d'intesa col Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere di Confindustria Romania ha diritto di accesso, in qualsiasi momento, a tutti gli atti e documentazione giuridico-amministrativa delle sezioni territoriali.

Gli atti relativi ad investimenti mobiliari ed immobiliari e al deposito dei fondi, sono deliberati dalla Giunta Nazionale, previa autorizzazione del Collegio dei Revisori contabili.

#### **ART. 29 - ORGANI DELLA SEZIONE TERRITORIALE**

Le Sezioni Territoriali devono dotarsi di un regolamento interno relativo alla loro organizzazione, che segue il modello standard della struttura centrale. Tale regolamento deve prevedere che ciascuna Sezione debba dotarsi dei seguenti organi:

- a) Assemblea locale;
- b) Consiglio locale;
- c) Presidente di Sezione ed Vice-Presidente locale.

#### **ART. 30 - ASSEMBLEA DI SEZIONE**

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti gli associati di Confindustria appartenenti alla medesima circoscrizione territoriale, come delimitata dalla struttura centrale di Confindustria Romania, per province.

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue delibere, valgono le norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente statuto in quanto applicabili.

Sono compiti dell'Assemblea di Sezione:

- a) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, il Presidente locale di Sezione;
- b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi e le attività della Sezione;
- c) deliberare sulle proposte del Consiglio locale e del Presidente di filiale;
- d) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, sempre negli anni pari, il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti;
- e) eleggere a scrutinio segreto i componenti aggiuntivi della Giunta previsti all'art. 14 lett. e) del presente statuto;
- f) determinare eventuali contributi aggiuntivi.

#### **ART. 31 - CONSIGLIO DI SEZIONE**

Il Consiglio di Sezione è composto da un numero dispari di componenti, variabile da 3 a 9, eletti ogni due anni, a scrutinio segreto, su una lista, predisposta dall'Assemblea di Sezione, contenente un numero di candidati doppio rispetto agli eligendi.

E' facoltà del Presidente di Sezione nominare in Consiglio un componente aggiuntivo tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza, con facoltà per lo stesso Presidente di procedere a sostituzioni in corso di mandato di eventuali dimissionari o componenti che lasciano il proprio incarico professionale in Romania, procedendo in questo modo ad ulteriori cooptazioni sostitutive.

Fa parte di diritto del Consiglio di Sezione anche l'ultimo Past President della Sezione Territoriale.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta ogni 4 mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente Nazionale o lo richieda un quarto dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni, vanno raggiunti i due quinti delle presenze dei suoi componenti. Dopo ogni riunione, verrà stilato un verbale della riunione, che verrà inviato via mail alla Presidenza Nazionale e alla Direzione Generale di Confindustria Romania, qualora quest'ultima sia impossibilitata a partecipare al Consiglio locale, essendone invitata di diritto.

Il Presidente di Confindustria Romania ha sempre facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga opportuno, occasione in cui per la validità della riunione del Consiglio locale è sufficiente un quinto dei suoi componenti.

Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle delibere valgono le norme di cui all'articolo 15 del presente statuto in quanto applicabili.

Decadono dalla carica di consigliere di sezione i componenti elettivi che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

### **ART. 32 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE**

Spetta al Consiglio di Sezione:

- a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente di Confindustria Romania o dal Presidente della Sezione stessa;
- b) ratifica la nomina del Vice Presidente su proposta del Presidente;
- c) rendersi interprete presso gli organi direttivi di Confindustria Romania delle necessità locali in conformità alle delibere dell'Assemblea di Sezione;
- d) predisporre un budget preventivo e un calendario delle iniziative locali da trasmettere entro il 01.03 al Consiglio Direttivo;
- e) disporre circa la erogazione e l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 28, sottoponendo le proprie decisioni *in primis* alla Presidenza Nazionale, alla Direzione Generale, al Tesoriere Nazionale, prima della ratifica dell'Assemblea di sezione.

### **ART. 33 - PRESIDENTE DI SEZIONE**

Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica due anni ed è rieleggibile solo per un altro mandato (in totale "2+2").

Per il calcolo della durata delle cariche, come inizio fa fede la data della prima elezione avvenuta dal *rebranding* da Unimpresa Romania a Confindustria Romania (03.02.2011).

Il Presidente di Sezione Propone al Consiglio di Sezione la nomina del Vice-Presidente locale; in caso di assenza o impedimento è sostituito a pieno titolo nelle sue funzioni dal Vice-Presidente locale.

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni di filiale e, in coordinamento con il Presidente Nazionale di Confindustria Romania, in quelli esterni, intesi solo a livello provinciale o regionale.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi di Confindustria Romania.

È di diritto Presidente nell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, oltre che della Giunta Nazionale di Confindustria Romania.

## **TITOLO V – FONDO COMUNE E BILANCI**

### **ART. 34 – FONDO COMUNE NAZIONALE**

Il fondo comune nazionale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'articolo 13 del presente statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, siano esse nazionali come delle territoriali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Romania.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Romania a livello centrale.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Confindustria Romania e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Confindustria Romania, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Il patrimonio del Patronato è di 132.000 EUR, così come risulta dal bilancio del 31.12.2012.

### **ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno, deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso, i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale di presentazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell'anno precedente.

#### **ART. 36 - AMMINISTRAZIONE**

La gestione amministrativa è affidata al Presidente, che dispone tutti gli atti relativi, nell'ambito del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Generale.

Il Presidente può proporre alla Giunta eventuali variazioni ai capitoli di spesa del bilancio preventivo.

L'erogazione delle spese e l'assunzione di impegni che eccedano la somma globale delle uscite, inserite nel bilancio preventivo, sono subordinati all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tutti gli atti amministrativi che implicino movimento ordinario di danaro e/o altri valori devono essere firmati dal Direttore; in caso di movimenti a carattere straordinario superiori ai 5.000 €, le operazioni devono riportare anche la firma congiunta del Presidente o del Tesoriere.

### **TITOLO VI – MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

#### **ART. 37 - MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti, che rappresentino almeno i due quinti dei voti complessivamente spettanti.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre agli associati, mediante referendum tra gli stessi, le modifiche dello statuto da approvare a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati.

Agli associati che, in sede di votazione o di referendum, abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi per i membri, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **ART. 38 – SCIoglIMENTO**

Quando venga domandato lo scioglimento da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **ART. 39 - NORMA TRANSITORIA**

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, fatto salvo per tutte le disposizioni concernenti gli organi e le cariche associative che troveranno applicazione solo al termine della scadenza naturale dei mandati ancora in corso alla stessa data di approvazione.